

Controversie sulle ore di sostegno: giudice ordinario

Tar Lazio – Roma, sez. III-bis, sentenza 27 marzo 2015, n. 4705
(Pres. Biancofiore, est. Loria)

Sostegno scolastico per l'alunno disabile – Attribuzione delle ore – Controversia – Giurisdizione – Giudice ordinario – Sussiste

Non residua in capo all'amministrazione una discrezionalità nell'assegnare le ore di sostegno una volta che l'istituto scolastico abbia adottato un piano educativo individualizzato o uno strumento equipollente, dimodoché non può neppure predicarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva (in materia di servizi pubblici) del giudice amministrativo, che comunque richiede la sussistenza di un potere della pubblica amministrazione; ne consegue che la controversia in materia di attribuzione di ore di sostegno in misura inferiore a quanto necessario e previsto, promossa dal disabile contro l'amministrazione scolastica, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Insegnante di sostegno

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE TERZA BIS

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 16262 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Ta., con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, viale (...);

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Direzione, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, -OMISSIS- (Rm), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via (...);

il Comune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Bulgarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (...);

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento prot. n. 7055/fp del 24.11.2014 di attribuzione numero di ore di AEC inferiore a quello necessario e richiesto per l'a.s. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, del Comune di Marino e del-OMISSIS- (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. [52 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196](#), commi 1, 2 e 5;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la signora Mi.Ca., in qualità di esercente la patria potestà sul figlio minore, frequentante la classe 3[^] della scuola primaria presso l'Istituto "Santa Maria delle Mole" di Marino, impugna gli atti con i quali le amministrazioni in epigrafe indicate hanno assegnato al minore n. 15 ore di AEC, non garantendo il rapporto di 1:1 e quindi non per un numero di ore pari all'intero orario di frequenza;

la ricorrente richiama la condizione del figlio minore S.A. affetto da handicap grave certificato dalle competenti commissioni mediche ai sensi dell'art. [3, comma 3, della Legge 104/1992](#);

Rilevato che le amministrazioni, sia statale sia comunale, hanno depositato apposite memorie con le quali difendono la legittimità dei propri atti;

Avvisate le parti circa il profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e quindi in ordine alla possibilità di definirlo con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio;

Considerato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 25011/2014 del 25 novembre 2014, nel rimeditare il proprio precedente indirizzo, ha stabilito che la giurisdizione sulla materia de qua spetta al giudice ordinario partendo dal presupposto per cui "il diritto all'istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l'inclusione della persona umana con disabilità";

Considerato altresì che la Corte regolatrice della giurisdizione, dopo un excursus sulla normativa vigente nazionale e internazionale in materia, argomenta partendo dalla [legge 1° marzo 2006, n. 67](#) (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), che "nel promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali, traccia all'art. 2 una rilevante distinzione tra due possibili forme di violazione di tale parità (la discriminazione diretta e la discriminazione indiretta), e, all'art. 3, affida al giudice ordinario la competenza giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti discriminatori, richiamando le nuove norme sulla tutela antidiscriminatoria previste dall'art. [28 del d.lgs. n. 150/2011](#)";

Rilevato che la stessa Corte richiama anche quanto già disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 215 del 1987, in cui è chiarito che la frequenza scolastica è, "insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia", "un essenziale fattore di recupero del portatore di handicap e di superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità";

Ai fini della statuizione riguardo al riparto di giurisdizione, su tali presupposti e motivazioni, la Corte di Cassazione non ha dubbi nell'applicare quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 67/2006 e rinviare, quanto alla giurisdizione, all'art. [28 del d.lgs. n. 150/2011](#), in cui

si individua pacificamente il giudice ordinario quale competente ad occuparsi della repressione di comportamenti discriminatori;

Considerato che il Collegio conosce il diverso orientamento assunto da taluni T.A.R. (Sicilia, Palermo sentenza 3 dicembre 2014 e Toscana sentenza del 11 dicembre 2014), e tuttavia ritiene – in conformità alla sopra citata sentenza della Corte di Cassazione in sede regolativa della giurisdizione) che non residui in capo all'amministrazione una discrezionalità nell'assegnare le ore di sostegno una volta che l'istituto scolastico abbia adottato un piano educativo individualizzato o uno strumento equipollente, dimodochè non può neppure predicarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva (in materia di servizi pubblici) del giudice amministrativo, che comunque richiede la sussistenza di un potere della pubblica amministrazione (secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2004 n. 204);

Ritenuto, pertanto, che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché verte in materia di assegnazione al minore di un numero di ore di AEC, inferiore al numero di ore pari all'intero orario di frequenza e la condizione di handicap grave del minore, ai sensi dell'art. [3, comma 3, della Legge 104/1992](#), risulta certificata dalle autorità sanitarie competenti, per cui l'accertamento dei presupposti del diritto può dirsi acclarato;

Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice dotato della giurisdizione il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1, 2 e 5 della medesima disposizione.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso

di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore - Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano - Consigliere

Emanuela Loria - Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 27 marzo 2015.